



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2018

Oggetto: Richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti di un Perito Industriale avente cittadinanza extraeuropea.

Rispondiamo in merito all'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti di un candidato, il quale sia in possesso della cittadinanza extraeuropea.

Il D.Lgs. 394/99 e succ. mod. ed integr. (DPR 334/2004) permette ai cittadini extracomunitari l'ingresso nel territorio nazionale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero l'esercizio di una professione previa concessione del permesso di soggiorno.

Infatti, l'art. 47 D.Lgs. 394/99 dispone che: *“Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno ... possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una Università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale. Il superamento degli esami ... unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza”*.

Si consideri che il richiedente è presumibilmente residente in Italia, visto che dichiara di lavorare da cinque anni presso un'azienda italiana.

Pertanto, considerando viepiù la residenza in Italia del candidato, qualora fosse in possesso del diploma di Perito Industriale in un ITIS italiano oppure di un diploma di istruzione tecnica o procedimento di equivalenza del titolo di studio, è possibile dar luogo all'iscrizione nel Registro dei Praticanti, dal momento che l'iscrizione non è condizionata dal possesso della cittadinanza italiana.

E', quindi, possibile dar luogo all'iscrizione nel Registro dei Praticanti, previa presentazione della domanda al Collegio territorialmente competente del luogo ove il richiedente ha la residenza.

Infine, si ricorda che dal 14 agosto 2012 non è possibile maturare il periodo di praticantato equivalente, di cui all'art. 2 comma 3 lett. a) L. n. 17/1990, senza aver richiesto l'iscrizione nel registro dei praticanti, a norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 137/2012 (*“Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale...”*).